

Legge federale sulla promozione dello sport e del movimento (Legge sulla promozione dello sport)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 68 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge persegue i seguenti obiettivi nell'interesse della capacità di prestazione fisica e della salute della popolazione, di una formazione globale e della coesione sociale:

- a. incrementare le attività sportive e motorie delle persone di tutte le fasce d'età;
- b. riqualificare il valore dello sport nell'educazione e nell'istruzione;
- c. creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di prestazione e lo sport di punta;
- d. incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare i valori positivi dello sport nella società e a combattere le degenerazioni e gli abusi.

Art. 2 Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

¹ Nell'esecuzione della presente legge, la Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione.

² La Confederazione promuove l'iniziativa privata e collabora con le federazioni sportive svizzere.

Art. 3 Forme di promozione

La Confederazione promuove lo sport e il movimento mediante:

- a. misure, segnatamente nei campi della formazione e dello sport di prestazione nonché a favore della correttezza nello sport;
- b. il sostegno diretto a programmi e progetti;
- c. la collaborazione istituzionale con collettività e privati.

¹ RS 101

² FF...

Capitolo 2: Promozione dello sport e del movimento

Sezione 1: Promozione generale dello sport e del movimento

Art. 4 Programmi e progetti

¹ La Confederazione avvia, sostiene e coordina programmi e progetti destinati a promuovere l'attività sportiva e motoria regolare della popolazione di tutte le fasce d'età.

² Può versare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 5 Sostegno alle federazioni sportive

¹ La Confederazione sostiene l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e può versare contributi ad altre federazioni sportive nazionali.

² Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazione relativi all'assunzione di compiti finalizzati alla promozione dello sport.

³ Nell'ambito delle proprie competenze, provvede affinché le federazioni sportive internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

Art. 6 Impianti sportivi d'importanza nazionale

¹ La Confederazione elabora una Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale (CISIN) finalizzata alla pianificazione e al coordinamento di impianti sportivi d'importanza nazionale.

² Può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale.

Sezione 2: «Gioventù+Sport»

Art. 7 Programma

¹ La Confederazione gestisce il programma «Gioventù+Sport» destinato a bambini e giovani.

² «Gioventù+Sport» sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in modo globale.

³ La partecipazione a «Gioventù+Sport» è possibile a partire dall'inizio dell'anno in cui si compiono 5 anni e fino all'anno in cui si compiono 20 anni.

Art. 8 Collaborazione

¹ I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano allo svolgimento del programma «Gioventù+Sport». Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazione.

² I Cantoni organizzano le loro autorità in modo da consentire lo svolgimento del programma «Gioventù+Sport».

Art. 9 Offerta di base

¹ L'offerta di base di «Gioventù+Sport» comprende corsi e campi, nonché il sostegno allo sport giovanile di prestazione.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. l'offerta di base;
- b. i criteri per il riconoscimento di una disciplina sportiva e il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi;
- c. i criteri per sostenere lo sport giovanile di prestazione.

³ I Cantoni possono completare l'offerta di base.

Art. 10 Formazione dei quadri

¹ La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. È possibile far capo a organizzazioni private.

² La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

³ Il Consiglio federale definisce l'offerta e stabilisce le condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione finanzia l'offerta di base e le proprie offerte nel campo della formazione dei quadri. Concede contributi alla formazione dei quadri organizzata dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

² La Confederazione può mettere a disposizione materiale in prestito. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e disciplina la partecipazione ai costi.

Capitolo 3: Formazione

Sezione 1: Sport nella scuola

Art. 12 Promozione delle opportunità di praticare sport e movimento a scuola

¹ Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare ogni giorno sport e movimento. Provvedono affinché le scuole dispongano del materiale e degli impianti necessari per l'insegnamento dell'educazione fisica.

² L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nelle scuole elementari e medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali.

³ Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale stabilisce l'entità minima e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica. Al riguardo, considera le esigenze delle fasce d'età interessate.

Art. 13 Formazione e perfezionamento dei docenti

¹ La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

² Il Consiglio federale può stabilire l'entità minima e i principi qualitativi per la formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Art. 14 Resoconto

I Cantoni riferiscono periodicamente alla Confederazione in merito all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, alla costruzione di impianti sportivi e alla formazione dei docenti nella materia «educazione fisica».

Sezione 2: Scuola universitaria

Art. 15

¹ La Confederazione gestisce una scuola universitaria per l'insegnamento, la ricerca e i servizi nel campo delle scienze dello sport, nonché per la formazione e il perfezionamento a livello terziario. Il Consiglio federale disciplina l'accreditamento.

² Sostiene progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione ai cicli di studio.

Capitolo 4: Sport di prestazione

Art. 16 Misure

¹ La Confederazione può sostenere la promozione dello sport giovanile di prestazione e dello sport di punta.

² A tale scopo adotta segnatamente le misure seguenti:

- a. offerta di prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del proprio livello competitivo;
- b. promozione della ricerca e dello sviluppo nelle scienze dello sport;
- c. sostegno alla formazione e al perfezionamento degli allenatori;

- d. creazione della possibilità di adempiere l'obbligo di prestare servizio militare o di protezione civile sviluppando il proprio livello competitivo.

Art. 17 Manifestazioni sportive internazionali

¹ La Confederazione può sostenere manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale che si tengono in Svizzera, sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.

² Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali. A tale scopo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati nonché con le federazioni sportive organizzatrici.

Capitolo 5: Correttezza nello sport

Sezione 1: Misure generali

Art. 18

¹ La Confederazione si impegna per il rispetto di valori etici nello sport e combatte degenerazioni e abusi. Collabora con i Cantoni e le federazioni e vincola la concessione di aiuti finanziari alle federazioni sportive ai loro sforzi in questo ambito.

² Sostiene segnatamente le misure contro il doping, la violenza, il razzismo, la discriminazione e gli abusi sessuali.

³ Può attuare direttamente misure preventive nel quadro di programmi e progetti.

Sezione 2: Misure antidoping

Art. 19 Principio

¹ La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare la capacità di prestazione fisica nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli. Può delegare completamente o in parte le misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping.

² Adotta misure per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti.

³ Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione sono punibili. Al riguardo, considera l'evoluzione a livello internazionale.

Art. 20 Controlli antidoping

¹ Chi partecipa regolarmente a competizioni sportive può essere sottoposto in ogni momento a controlli antidoping.

² Possono eseguire controlli antidoping le istituzioni seguenti:

- a. l'agenzia nazionale antidoping;

- b. l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere;
- c. la federazione sportiva nazionale o internazionale cui lo sportivo è affiliato;
- d. l'agenzia mondiale antidoping WADA;
- e. il Comitato internazionale olimpico.

Art. 21 Disposizioni penali

¹ Chiunque fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede in quantità non esigue prodotti dopanti secondo l'articolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti secondo l'articolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² In casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ Il caso è considerato grave se l'autore:

- a. agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate al capoverso 1;
- b. con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;
- c. procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti secondo l'articolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi secondo l'articolo 19 capoverso 3;
- d. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

³ Il Consiglio federale stabilisce in quali casi il possesso di cui al capoverso 1 è punibile.

Art. 22 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento penale compete ai Cantoni. Nell'ambito dell'inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo agli organi competenti per le misure antidoping.

² Se i controlli antidoping provano il ricorso a prodotti o metodi secondo l'articolo 19 capoverso 3, l'organo di controllo competente sporge denuncia penale e trasmette tutti gli atti alle autorità di perseguimento penale competenti.

Art. 23 Informazione

Le autorità cantonali di perseguimento penale informano gli organi competenti per le misure antidoping in merito ai procedimenti penali avviati per violazione dell'articolo 21. Il Consiglio federale disciplina quali informazioni vengono trasmesse.

Art. 24 Scambio d'informazioni a livello internazionale

¹ Gli organi competenti per le misure antidoping sono autorizzati, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali con organi antidoping stranieri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:

- a. eseguire controlli antidoping su uno sportivo;
- b. coordinare i controlli antidoping;
- c. annunciare casi di doping ai competenti organi antidoping stranieri o internazionali.

² L'organo competente per le misure antidoping provvede affinché i dati da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Rifiuta la trasmissione dei dati quando teme una violazione dei diritti della personalità, segnatamente se l'organo ricevente non può garantire una protezione adeguata di tali dati.

Capitolo 6: Organizzazione e finanze**Sezione 1: Organizzazione****Art. 25** Ufficio federale dello sport

¹ L'Ufficio federale dello sport (UFSP) adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge, sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione. Gestisce la Scuola universitaria a Macolin e due centri di formazione, uno a Macolin e uno a Tenero.

² Nell'organizzazione dell'UFSP il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria.

Art. 26 Partecipazioni e organizzazioni particolari

Per l'adempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni private o pubbliche oppure costituire organizzazioni particolari.

Sezione 2: Finanze**Art. 27** Finanziamento di programmi e progetti

¹ La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti mediante programmi pluriennali con mandati di prestazione.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) concede aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.

³ L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice l'importo massimo delle risorse finanziarie disponibili per un periodo di più anni.

⁴ Per quanto possibile, la Confederazione coinvolge i Cantoni e i privati nel finanziamento. Essa mira a soluzioni basate su un rapporto di partenariato.

Art. 28 Attività commerciali accessorie

¹ L'UFSPPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate a installazioni o servizi nell'ambito della promozione dello sport.

² L'offerta di prestazioni commerciali deve essere in stretta relazione con i compiti dell'UFSPPO e non deve pregiudicarne l'adempimento.

³ Per l'esecuzione delle prestazioni commerciali non è consentito impiegare né mezzi materiali né risorse di personale supplementari essenziali

⁴ L'UFSPPO offre le prestazioni commerciali sulla base del diritto privato. Stabilisce i prezzi secondo le condizioni del mercato e rende note le tariffe. Le prestazioni devono, complessivamente, coprire i costi e non possono essere offerte a condizioni più vantaggiose grazie ai ricavi risultanti dai compiti sovrani.

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative**Art. 29** Competenze del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Può autorizzare l'UFSPPO a emanare prescrizioni tecniche nei settori di «Gioventù+Sport» nonché dell'organizzazione e dell'esercizio della Scuola universitaria.

Art. 30 Competenze del Dipartimento

Il DDPS:

- a. stabilisce nei dettagli le prestazioni di «Gioventù+Sport»;
- b. stabilisce i cicli di studio e le tasse d'iscrizione e d'esame della Scuola universitaria;
- c. emana prescrizioni sulla gestione delle risorse di terzi;
- d. decide in merito alla concessione di contributi federali per progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport secondo l'articolo 15;
- e. riconosce le discipline sportive sostenute con contributi di «Gioventù+Sport».

Art. 31 Rifiuto o richiesta di restituzione di aiuti finanziari¹ Gli aiuti finanziari sono negati, oppure ne è richiesta la restituzione, se:

- a. sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;
- b. non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;
- c. sono destinati a «Gioventù+Sport» e non sono utilizzati per attività in questo ambito;
- d. l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere o altre organizzazioni sportive ed enti responsabili di manifestazioni sportive sostenute nel quadro della presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza nello sport.

² Le organizzazioni colpevoli possono essere escluse dall'ulteriore beneficio del sostegno.³ Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990³ non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.⁴ Il Consiglio federale stabilisce la procedura.**Capitolo 8: Disposizioni finali****Art. 32** Diritto vigente: abrogazioneLa legge federale del 17 marzo 1972⁴ che promuove la ginnastica e lo sport è abrogata.³ RS ...⁴ RS 415.0

Art. 33 Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 2000⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)

Art. 3 cpv. 3 lett. g

g. articolo 21 capoverso 2 della legge sulla promozione dello sport del ...⁶.

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁷ sull'inchiesta mascherata (LFIM)

Art. 4 cpv. 2 lett. i

i. articolo 21 capoverso 2 della legge sulla promozione dello sport del ...⁸.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 780.1

⁶ RS ...

⁷ RS 312.8

⁸ RS ...